



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, “Regolamento”), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*” (di seguito, “Nuovo Regolamento”), adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2024, con la quale è stato comunicato a Michele Leka l’avvio del procedimento istruttorio PS12818 per possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22, del Codice del consumo;

VISTE le proprie decisioni del 27 novembre 2024, del 29 gennaio 2025 e del 1° aprile 2025 con le quali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento e di completare gli adempimenti istruttori, garantendo il pieno contraddittorio, nonché in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Michele Leka (di seguito anche “Professionista”, codice fiscale: [omissis] *), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. Il Professionista risulta operare nel settore del *trading online* e come divulgatore di metodi per guadagnare mediante il caricamento di video su piattaforme *social*.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento riguarda la pubblicazione in modo reiterato, da parte del Professionista sulla piattaforma *social* TikTok, di foto e/o video volti a pubblicizzare e/o offrire indicazioni e/o metodi asseritamente infallibili e di facile attuazione per conseguire significativi risultati economici.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L’iter del procedimento

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del consumo¹, in data 10 luglio 2024 è stato comunicato a Michele Leka l’avvio del procedimento istruttorio PS12818 volto a verificare la sussistenza delle condotte sopra descritte in possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo².

4. In data 6 agosto 2024, il Professionista ha trasmesso una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento³.

5. In data 23 gennaio 2025, Michele Leka è stato sentito in audizione⁴. Nel corso dell’audizione è stata formulata a Michele Leka una richiesta di informazioni, riscontrata in data 17 febbraio 2025⁵.

6. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 31

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Cfr. doc. 1 (acquisizione agli atti del 25 giugno 2024).

² Cfr. doc. 2 (avvio procedimento del 10 luglio 2024).

³ Cfr. doc. 5 (arrivo informazioni varie dell’8 agosto 2024).

⁴ Cfr. doc. 12 (trasmissione verbale del 3 febbraio 2025).

⁵ Cfr. doc. 13 (arrivo informazioni richieste del 17 febbraio 2025).

gennaio 2025⁶.

7. In data 28 marzo 2025, è stata comunicata alla Parte la contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento⁷.

8. In data 7 aprile 2025, Michele Leka ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di contestazione.

9. Nell'adunanza del 15 aprile 2025, l'Autorità ha esaminato gli impegni presentati dal Professionista e ne ha deliberato il rigetto, tenuto conto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa cui l'istituto degli impegni è improntato⁸.

10. In data 18 aprile 2025, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Nuovo Regolamento⁹ che è pervenuto il successivo 20 maggio 2025¹⁰.

III.2. Gli elementi acquisiti

11. Dalle informazioni agli atti e, in particolare, dai documenti acquisiti nell'ambito del procedimento¹¹, è emerso che Michele Leka, a far data almeno dal 28 novembre 2021, ha pubblicato in modo reiterato sulla piattaforma di TikTok, tramite il proprio *account* "mchleka", foto e video in cui offre indicazioni e metodi per conseguire significativi risultati economici:

a) promuovendo la realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, asseritamente conseguibili investendo in determinate criptovalute, a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite (ad esempio, contattare direttamente il Professionista, iscriversi e partecipare a determinati gruppi/*community*, seguire determinati raccomandazioni su come e dove investire, con quali strumenti e su quali piattaforme *online*, alle quali, pure, l'utente è invitato a iscriversi);

b) senza utilizzare alcuna dicitura di *advertisement* che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;

c) omettendo o non evidenziando adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati e/o offerti, elementi (quale, ad esempio, il costo del bene e/o servizio, l'identificazione e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore.

⁶ Cfr. doc.11 (comunicazione esito istanza di accesso agli atti del 31 gennaio 2025).

⁷ Cfr. doc. 14 (comunicazione di contestazione degli addebiti del 28 marzo 2025).

⁸ Cfr. doc. 17 (comunicazione rigetto impegni del 16 aprile 2025).

⁹ Cfr. docc. 18 e 19 (richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 aprile 2025).

¹⁰ Cfr. doc. 20 (arrivo parere dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20 maggio 2025).

¹¹ Cfr. doc. 1, cit..

12. Dalle informazioni fornite dal Professionista, è emerso che Michele Leka ha chiuso il proprio profilo “mchleka” sulla piattaforma TikTok in data 23 gennaio 2025¹².

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

13. Nella propria memoria¹³ il Professionista afferma, innanzitutto, di non aver mai tratto alcun guadagno degno di nota dall’attività oggetto di istruttoria. Più in particolare, asserisce che l’apertura del proprio profilo sulla piattaforma TikTok *“non ha mai avuto la finalità di promuovere investimenti e/o l’utilizzo, da parte degli altri utenti, di particolari siti e piattaforme dedicate all’acquisto di cryptovalute”*, bensì avrebbe solamente finalità divulgative in merito ad argomenti affrontati da egli stesso durante la propria formazione universitaria. Michele Leka afferma, inoltre, che spesso faceva uso nei propri post di *“titoli «accattivanti»”* al solo scopo di generare un maggior numero di visualizzazioni sul proprio profilo e, dunque, aumentare la propria visibilità sui social. In particolare, egli dichiara di non aver ricevuto alcun tipo di compenso dalle aziende citate nei propri post, di non avere *“mai ricevuto richieste di contatti da parte di aziende interessate ad essere pubblicizzate sul suo profilo Tik Tok”* e che l’unico introito percepito in relazione al suo account su TikTok è relativo alla monetizzazione di un video motivazionale privo di contenuti riguardanti investimenti economico-finanziari. Il Professionista sottolinea, peraltro, di non essersi mai definito un *influencer*.

14. In secondo luogo, il Professionista evidenzia che *“è la stessa piattaforma TikTok a presentare regole molto stringenti per la pubblicazione di contenuti brandizzati”* e che, pertanto, *“l’eventuale condivisione di una sponsorizzazione fittizia, avrebbe avuto l’inevitabile conseguenza della cancellazione dei video promossi sul profilo @mchleka per «SPAM» o, addirittura, la chiusura stessa del profilo”*¹⁴.

15. Nelle medesime memorie, Michele Leka sottolinea, inoltre, che *“l’attività di pubblicazione a contenuto finanziario/economico sul profilo TikTok del Leka, è terminata nell’estate 2022”* e che *“la successiva comparsa, sulla piattaforma TikTok, dei video a contenuto economico/finanziario in precedenza condivisi dal Leka [...], in un periodo successivo a quello indicato, è riconducibile esclusivamente alla funzione “repost” offerta da TikTok e agli algoritmi*

¹² Cfr. doc. . 13, cit..

¹³ Cfr. doc. 5, cit..

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

seguiti da utenti terzi”¹⁵. Michele Leka afferma, infatti, che, successivamente all’estate del 2022, egli avrebbe “*prediletto esclusivamente la condivisione dei video motivazionali*”, dai quali dipenderebbero “*almeno il 95% degli attuali followers*”, e che ormai “*sono mesi che [...] non pubblica contenuti di sorta sul suo profilo TikTok*”¹⁶.

16. Le sopraesposte osservazioni sono state, inoltre, ribadite dal Professionista nel corso dell’audizione del 23 gennaio 2025¹⁷, nonché nelle informazioni fornite in riscontro alle domande poste nell’ambito di tale audizione¹⁸. In particolare, nel corso dell’audizione del 23 gennaio 2025, Michele Leka ha dichiarato che la sua attività sui canali *social* aveva come esclusivo obiettivo quello di effettuare divulgazione e generare, in tal modo, un *Personal Brand* con un seguito di utenti interessati al mondo finanziario. A tale riguardo, Michele Leka ha rappresentato che i video pubblicati con riferimento al mondo finanziario ed agli investimenti in criptovalute non avrebbero generato un seguito significativo (non oltre i 1.000 *followers* su TikTok). Al contrario, un sensibile incremento di *followers* sarebbe stato raggiunto da Michele Leka solo dopo la pubblicazione di video motivazionali, i quali gli avrebbero permesso di percepire in una sola occasione una somma assolutamente irrisoria (inferiore ai 100 euro), in ragione della monetizzazione di uno specifico video di tale tipologia pubblicato da Leka su TikTok.

Il Professionista non ha presentato al Collegio controdeduzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 18 aprile 2025¹⁹ è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

18. Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2025²⁰, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo. L’Autorità, in particolare ha considerato che, nel caso di

¹⁵ Cfr. *ibidem*.

¹⁶ Cfr. *ibidem*.

¹⁷ Cfr. doc. 12, cit..

¹⁸ Cfr. doc. 13, cit..

¹⁹ Cfr. docc. 18 e 19. Cit..

²⁰ Cfr. doc. 20, cit..

specie, il Professionista “è un personaggio pubblico di successo, popolare nei social network, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico” e che, inoltre, “il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha, pertanto, rilevato che “la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet” e ha ritenuto che “Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità”.

VI. VALUTAZIONI

19. Il procedimento in esame concerne l’illiceità della condotta sopra descritta, posta in essere dal Professionista, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

20. A tale riguardo, si ritiene di confermare le contestazioni relative alle condotte consistenti nel promuovere enfaticamente, tramite la pubblicazione di foto e video sulla piattaforma TikTok, guadagni ottenibili attraverso l’investimento in criptovalute, senza anche fare riferimento ai relativi rischi connessi, prospettando, a fronte di tale investimento, entrate monetarie facili e sicure per l’utente, senza peraltro fornire elementi rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore (quali, ad esempio, l’identificazione e/o il recapito del professionista).

21. Con riferimento a quanto sostenuto dal Professionista nella propria memoria, l’asserita circostanza secondo la quale i video e le immagini pubblicate da Michele Leka sulla piattaforma TikTok avrebbero solamente finalità divulgative, si osserva che l’attività svolta da Michele Leka deve essere qualificata come attività professionale, in ragione del fatto che, per sua stessa ammissione, tale attività era svolta al fine di incrementare il proprio seguito sui social, così da poter ottenere una più ampia base di utenti e creare un proprio “Personal Brand”. Pertanto, anche considerato che le piattaforme social, inclusa TikTok, prevedono la possibilità di ottenere introiti in base alle visualizzazioni e al numero di followers, si ritiene che Michele Leka possa

essere qualificato alla stregua di professionista, ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in ragione del fatto che i *post* oggetto di istruttoria, in quanto dichiaratamente volti all'incremento del numero di *followers* e altresì funzionali ad accedere ai meccanismi di monetizzazione previsti dalle piattaforme stesse, costituiscono *post* diffusi nell'ambito di un'attività commerciale e/o professionale. A tale riguardo, risulta peraltro rilevante evidenziare che, in base agli orientamenti interpretativi della Commissione europea in materia di pratiche commerciali scorrette²¹, con il termine "*influencer*" si identifica "*una persona fisica o un'entità virtuale che ha un pubblico più vasto della media in una piattaforma pertinente*"; la qualifica di professionista compete, a prescindere dalle dimensioni del loro seguito, alle "*persone che svolgono frequentemente attività promozionali rivolte ai consumatori sui loro account di media sociali*"; agli *influencer* che raccomandano propri prodotti o la propria attività si applicano le medesime norme previste per coloro che pubblicizzano beni e servizi di terzi.

22. Appare, inoltre, ininfluyente quanto sostenuto da Michele Leka in ordine al fatto che egli avrebbe percepito degli introiti tramite i meccanismi di monetizzazione previsti da TikTok esclusivamente per contenuti di tipo motivazionale (diversi da quelli volti a promuovere guadagni facili e sicuri), in quanto anche i *post* e i video relativi a indicazioni in ambito di investimento forniscono accesso a tali meccanismi di monetizzazione.

23. Non si ritiene, altresì, accoglibile l'argomento per cui la permanenza di propri video sarebbe imputabile a TikTok che avrebbe omesso di cancellare i video pubblicati da Michele Leka e di sospendere il suo *account*. Infatti, la circostanza che tale piattaforma vieti la pubblicazione di contenuti fuorvianti o falsi²², non può esimere il soggetto che diffonde contenuti siffatti dalle responsabilità che ne conseguono ai sensi e per gli effetti di cui al Codice del consumo.

24. Per tali ragioni, le condotte poste in essere dal professionista integrano una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, idonea a indurre in errore i consumatori rispetto alla natura pubblicitaria dei contenuti diffusi su TikTok e ai risultati economici conseguibili seguendo le indicazioni ivi prospettate, nonché in ragione delle omissioni rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore che caratterizzano tali *post*, quali il costo del bene e/o servizio, l'identificazione e/o il recapito del Professionista.

²¹ Cfr. Comunicazione della Commissione europea "*Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE*" (2021/C 526/01), pagg. 97-99.

²² Cfr. il link <https://www.tiktok.com/safety/it-it/harmful-misinformation-guide>.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nel caso in esame: *i)* della dimensione economica del Professionista, che rappresenta di avere percepito, nell'anno 2024 compensi inferiori ai 100 euro derivante dalla monetizzazione di un unico video pubblicato su TikTok; *ii)* della natura della violazione, connotata da offensività, in ragione dei contenuti particolarmente decettivi dei messaggi diffusi; *iii)* della diffusione della condotta, la quale è stata posta in essere mediante la diffusione di messaggi su una piattaforma che consente di raggiungere un'ampia platea di destinatari.

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal Professionista almeno a partire dal 28 novembre 2021²³ ed è cessata a seguito dell'avvio del presente procedimento con la chiusura del proprio profilo "mchleka" sulla piattaforma TikTok in data 23 gennaio 2025²⁴.

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Michele Leka nella misura pari al minimo edittale di 5.000 (cinquemila) euro.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, consistente nel promuovere enfaticamente, tramite la piattaforma TikTok, di guadagni mediante l'investimento in criptovalute, senza anche fare riferimento ai relativi rischi connessi, prospettando, a fonte di tale investimento, entrate monetarie facili e sicure per l'utente, omettendo o non evidenziando adeguatamente, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati,

²³ Cfr. doc. 1, cit.

²⁴ Cfr. doc. 13, cit..

elementi rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore (quali il costo del bene e/o servizio, l'identificazione e/o il recapito del professionista), omettendo, altresì, di inserire indicazioni circa la natura promozionale dei contenuti pubblicati sulla piattaforma TikTok, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Michele Leka, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, e ne vieta la reiterazione;

b) di irrogare a Michele Leka una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli